

L'esclusione ed il licenziamento del socio lavoratore e la corte di cassazione: brevi riflessioni critiche*

Luigi de Angelis

1. L'indirizzo tradizionale ed il suo superamento da parte della l. n. 142/2001.	30
2. L'intervento della l. n. 30/2003 ed il collegamento unidirezionale.	32
3. L'introduzione del c.d. tribunale delle imprese ed i suoi riflessi processuali in materia.	34
4. I rimedi sostanziali e la sentenza n. 27436/2017: rilievi critici.	35

* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 409/2020

1. L'indirizzo tradizionale ed il suo superamento da parte della l. n. 142/2001.

Non capita spesso ad un giurista di vedere realizzata in una legge dello Stato l'idea chiave dei suoi studi. È quanto è accaduto con la l. n. 142/2001, che, al termine di un accidentato *iter* parlamentare, ha fatto propria la scelta di fondo della c.d. Commissione Zamagni nominata dal Governo Prodi e della quale faceva parte il consulente del ministro del lavoro dell'epoca Tiziano Treu, Marco Biagi⁷³, la cui opera è stata appunto all'origine della l. n. 142 cit.⁷⁴; legge la quale, è utile notarlo, riguarda tutte le cooperative di lavoro, non solo quelle di produzione e lavoro⁷⁵.

Tale legge superava l'indirizzo tradizionale suggellato dall'approdo giurisprudenziale per il quale "qualora in una cooperativa di produzione e lavoro l'attività svolta dal socio si traducesse in prestazioni volte a consentire alla cooperativa il raggiungimento dei suoi fini istituzionali con esclusione di ogni concomitante prestazione del socio in favore della società esorbitante dall'oggetto sociale, i rapporti fra le parti trovano fondamento nel contratto di società e solo in esso, dovendosi escludere la sussistenza non solo di un rapporto di lavoro subordinato ma anche di cosiddetta parasubordinazione (art. 409 c.p.c.), anche questa implicando un rapporto tra due centri di interessi distinti, con la conseguenza... che le controversie insorte tra società e socio non rientrano nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro salvo che si deduca l'esistenza non pretestuosa di rapporto di lavoro subordinato"⁷⁶. Un indirizzo, quello dell'unicità del rapporto (associativo)⁷⁷, che non era stato intaccato dal pur rilevante *revirement* delle sezioni unite di quasi un decennio successivo che equiparava le controversie di lavoro cooperativo, ai fini della competenza del pretore, alle controversie di cui all'art. 409 n. 3 ma solo in considerazione della progressiva estensione ad esso di istituti e discipline propri del lavoro subordinato, ma che lasciava

⁷³ Cfr. L. NOGLER, *Note introduttive*, in AA.VV., *La riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa*, a cura di L. Nogler, M. Tremolada, C. Zoli, NLCC, 2002, 340 ss., ed *ivi* informazioni sul laborioso *iter* della riforma e, in particolare, sulle notevoli modifiche al progetto originario ad opera del Senato; al riguardo cfr. altresì, più dettagliatamente, M. DE LUCA, *Il socio lavoratore di cooperativa: la nuova normativa* (l. 3 aprile 2001, n. 142), *FI*, 2001, V, 233; D. VEDANI, *Le cooperative di lavoro*, II ed., Ipsoa, Milano, 2007, 103 ss. Sui lavori preparatori cfr. anche M. IENGO, *Soci di cooperative: il rapporto di lavoro nel disegno di legge governativo*, *LG*, 1999, 905 ss. Della citata commissione facevano parte, oltre a Biagi, il presidente Stefano Zamagni, Guido Bonfante, Carlo Borzaga, Adriano Di Pietro e Ruggero Paladini (cfr. L. NOGLER, *Note introduttive*, cit., 340, nota 1).

⁷⁴ Cfr., ad es., C. CESTER, *La nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa: una controriforma?*, in AA. VV., *Le cooperative ed il socio lavoratore La nuova disciplina*, a cura di L. Montuschi e P. Tullini, Giappichelli, Torino, 2004, 2.

⁷⁵ Cfr. M. MISCIONE, *La nozione universale di lavoratore*, AA. VV., *La nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa*, a cura di D. Garofalo e M. Miscione, Ipsoa, Milano, 2002, 30.

⁷⁶ Cass. s.u. 28 dicembre 1989, n. 5813, *GC*, 1990, I, 1537, con nota di F. FERRONI, *Accertamento ed interpretazione delle prestazioni di lavoro, nelle società cooperative*.

⁷⁷ Riferimenti in G. MELIADO', *L'esclusione e il licenziamento del socio lavoratore nell'era del Jobs Act*, *RIDL*, 2018, I, 570, nota n. 9; S. LAFORGIA, *La cooperazione e il socio-lavoratore*, Giuffrè, Milano, 2009, 60 ss., note 18 (dottrina) e 19 (giurisprudenza); in particolare, per la posizione tradizionale cfr. A. VALLEBONA, *Il lavoro in cooperativa*, *RIDL*, 1991, I, 291 ss. Ricostruzione del dibattito *ante legem* n. 142 in L. FERLUGA, *La tutela del socio lavoratore tra profili lavoristici e societari*, Giuffrè, Milano, 2005, 46 ss., ed *ivi* esaurienti riferimenti in nota. Per rilievi fortemente critici sull'opzione obbligatoriamente dualistica del legislatore del 2001 anche dal punto di vista della legittimità costituzionale cfr. A. VALLEBONA, *L'incostituzionale stravolgimento del lavoro in cooperativa*, in *MGL*, 2001, 813; conf., circa i dubbi di costituzionalità, D. GAROFALO, *La natura del collegamento tra i due rapporti*, in AA. VV., *La nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa*, cit., 41; contra, A. MARESCA, *Il rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa*, in AA. VV., *Lavoro e cooperazione tra mutualità e mercato*, a cura di L. Montuschi e P. Tullini, Giappichelli, Torino, 2002, 19 ss.; M. DE LUCA, *Il socio lavoratore*, cit., 235 ss.; M. BARBIERI, *Il lavoro nelle cooperative*, in AA. VV., *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, a cura di P. Curzio, Cacucci, Bari, 2004, 358 ss., e ID., *Cinque anni dopo: il rapporto di lavoro del socio di cooperativa tra modifiche legislative, dottrina e giurisprudenza*, in AA. VV., *Lavoro e diritti a tre anni dalla l. 30/2003*, a cura di P. Curzio, Cacucci, Bari, 2006, 531 ss.

ferma la unitarietà del centro d'interessi in una logica associativa⁷⁸.

La l. n. 142/2001 veniva dunque a superare l'idea dell'unicità del rapporto di lavoro cooperativo a favore di un'idea dualistica (rapporto associativo e rapporto di lavoro)⁷⁹. Per la risoluzione delle inevitabili tensioni⁸⁰, se non contraddizioni, tra i rapporti stessi la cui disciplina presenta rilevanti tratti di diversità e in particolare é, per quel che attiene al rapporto di lavoro, in buonissima parte inderogabile, la l. n. 142 si affidò ad una disciplina *ad hoc* piuttosto limitata, che toccava anche la materia che qui interessa.

Secondo la l. 142, cit., appunto, "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".

Ulteriore e distinto, quindi; un dato testuale, questo, che rappresenta con nettezza, direi plasticamente, la duplicità dei rapporti ed il loro viaggiare su binari diversi e, coerentemente, con una propria regolamentazione salvi alcuni profili di specificità (la disciplina *ad hoc* cui facevo cenno in precedenza): "separato, diviso, non unito o fuso o confuso insieme con altro o con altri", si legge in un classico vocabolario della nostra lingua nel descrivere il significato del secondo aggettivo. E coerentemente, quanto al profilo processuale, l'art. 5, comma 2, prevedeva che "Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo". E, sul piano sostanziale, secondo l'art. 2, comma 1, "Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo". Quest'ultimo inciso da un lato confermava la distinzione, dicendoci che il rapporto di lavoro aveva appunto la sua propria regolamentazione e sopravviveva alla fine

⁷⁸ Cass. s.u. 30 ottobre 1998, n. 10906, *FI*, 2000, I, 912, con nota di G. RICCI, *Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle cooperative: qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento retributivo, diritti sindacali, e, s.m.*, *FI*, 2002, I, 1198, con nota di F. DE SANTIS, *Prime riflessioni sui criteri di ripartizione della competenza nelle controversie tra soci e cooperative alla luce della l. n. 142 del 2001*.

⁷⁹ Per essere più precisi, secondo Biagi quello cooperativo é un rapporto speciale ma risultante dalla combinazione di due separati ed autonomi contratti (di società cooperativa e di lavoro subordinato): cfr., in particolare, M. BIAGI, *Cooperative e rapporti di lavoro*, F. Angeli, Milano, 1983, spec. 415.

Nella dottrina commercialistica cfr. soprattutto, per il superamento della dottrina tradizionale, F. GALGANO, *Mutualità e scambio nelle società cooperative*, *Rass.DC*, 1985, 1051 ss.

⁸⁰ Cfr. G. MELIADO', *L'esclusione e il licenziamento del socio lavoratore*, cit., 573.

del rapporto associativo; dall' altro – ecco un profilo di specificità - valorizzava il fatto che la prestazione oggetto di esso è la stessa di quella che realizza il fine del primo facendo per questo richiamare il concetto di collegamento negoziale, strutturale e funzionale⁸¹; un collegamento che, "a differenza di quanto rilevato da alcune riflessioni della dottrina civilistica, nel caso di specie... non trova il suo fondamento in una esplicazione libera dell'autonomia negoziale...ma é a sua volta conformato dalla L. n. 142 del 2001...Pertanto, il collegamento non trova la sua giustificazione in una determinazione delle parti, ma in una indicazione prescrittiva"⁸².

Un impianto coerente, dunque, come tale apprezzabile anche in quanto consentiva di poter utilizzare in sede interpretativa il canone della coerenza sistematica interna⁸³ senza le forzature che si hanno quando lo si adopera in presenza di scelte legislative maggiormente compromissorie⁸⁴.

2. L' intervento della l. n. 30/2003 ed il collegamento unidirezionale.

Su ciò é intervenuta la l. 14 febbraio 2003, n. 30 che ha soppresso l'aggettivo "distinto" e disposto che "Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario" (art. 1, comma 1, lett. d).

Sia la soppressione dell' aggettivo che l' estinzione automatica del rapporto di lavoro per effetto del venir meno di quello associativo⁸⁵ (nonché la nuova regola processuale su cui v. *infra*) esprimono con chiarezza l' opzione legislativa di dare prevalenza al secondo rispetto al primo pur lasciando ferma la duplicità di essi⁸⁶: il collegamento negoziale – lo hanno riconosciuto le sezioni unite della corte di cassazione⁸⁷ – ha i tratti della unidirezionalità⁸⁸ che qualcuno ravvisava già

⁸¹ Cfr., ampiamente, S. PALLADINI, *Il lavoro nelle cooperative oltre il rapporto mutualistico*, Cedam, Padova, 2006, 82 ss.

⁸² Così E. GRAGNOLI, *Collegamento negoziale e recesso intimato al socio-lavoratore*, LG, 2007, 445.

⁸³ Sulle cui varie accezioni cfr., ad es., P. CHIASSONI, *La giurisprudenza civile Metodi d' interpretazione e tecniche argomentative*, Giuffrè, Milano, 1999, 600 ss.

⁸⁴ In proposito mi permetto di rinviare a L. de ANGELIS, *L'esclusione e il licenziamento del socio lavoratore tra diritto e processo*, in LG, 2002, 605, anche in Atti del seminario *Regolamenti e statuti delle cooperative dopo la legge n. 142/2001* (Forlì 26 ottobre 2001), Elabora, s.l. e s.d., 22.

⁸⁵ Una "fattispecie estintiva tipica ad hoc", come l'ha definita S. LAFORGIA, *La cooperazione e il socio-lavoratore*, cit., 115, ripresa da S. D'ASCOLA, *Quando la forma è sostanza... La Cassazione alza la voce sul licenziamento del socio lavoratore di cooperativa*, nota a Cass. 1 aprile 2016, n. 6373, *Labor*, 2016, 135.

⁸⁶ Cfr., tra i molti, ZOLI, *Le modifiche alla riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa*, in AA. VV., *La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro*, a cura di M.T. Carinci, Ipsoa, Milano, 2003, 286; *contra*, L. TARTAGLIONE, *Le modifiche alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa*, in GL, 2003, n. 10, 70, 77.

⁸⁷ Cass. s.u. 20 novembre 2017, n. 27436, *FI*, 2018, I, 3677, con nota di DALFINO, *In tema di rimedi e tutele processuali del socio lavoratore di cooperativa escluso e licenziato*, e *Labor*, 2018, 331, con nota di M. FALSONE, *L'esclusione e il licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: le sezioni unite fanno discutere ma non dirimono i contrasti*.

⁸⁸ Cfr. D. GAROFALO, *La natura del collegamento*, cit., 39; con riguardo al d.d.l. n. 848-B poi divenuto l. 14 febbraio 2003, n. 30, ID., *Gli emendamenti alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa contenuti nel d.d.l. 848 B*, in LG, 2003, 6; G. DONDI, *La disciplina della posizione del socio di cooperativa dopo la c.d. legge Biagi*, ADL, 2004, 61 ss.; ma per tale terminologia v. già M. PALLINI, *La "specialità" del rapporto di lavoro del socio di cooperativa*, RIDL, 2002, I, 371 ss., spec. 375. V., inoltre, le dichiarazioni di voto degli onorevoli Campa e Maninetti nella assemblea della camera dei deputati del 30 ottobre 2002; diversamente E. GRAGNOLI, *Collegamento negoziale*, cit., 446 ss.

prima della riforma del 2003⁸⁹. Si è infatti intervenuti eliminando il preesistente aggettivo dal significato assai preciso e si è subordinata l'esistenza del rapporto di lavoro a quello associativo (e non viceversa), e, v. sempre *infra*, si è coerentemente privilegiato il rito di allora delle controversie societarie.

Il mutamento è pertanto profondo, e non si è trattato di semplici puntualizzazioni interpretative del precedente regime e ritocchi che si limitassero ad accentuare i tratti di specificità della disciplina del lavoro nelle cooperative⁹⁰. Di ciò a mio avviso le sezioni unite e parte della dottrina non hanno tratto le dovute conseguenze sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Quanto a quest'ultimo aspetto che riguarda la regola sulla competenza⁹¹, il collegamento dell'art. 1, comma 1, lett. d) cit. con l'art. 1 l. n. 142/2001 orienta verso la competenza del giudice ordinario, posto che il primo fa riferimento alla *prestazione mutualistica* ed il secondo, il quale individua l'ambito di applicazione della legge stessa, precisa che il rapporto *mutualistico* ha per oggetto la *prestazione di attività lavorative* da parte del socio. E non mi pare che il fatto che l'art. 1 utilizzi la nozione di prestazione di attività lavorative quali oggetto del *rapporto* mutualistico anziché quella di prestazione mutualistica superi la soglia della mera variante compilatoria assumendo il valore, attribuitogli invece da qualche autore⁹², di escludere la competenza del giudice ordinario a favore di quella del giudice del lavoro. Questo tanto più se si considera che la competenza del giudice ordinario è assolutamente coerente con la scelta del collegamento unidirezionale di cui si è prima detto.

Muovendosi ancora nella linea della coerenza l'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, disciplinante le controversie soggette al rito societario, con un disposto tranciente optava incontestabilmente a favore della competenza del giudice ordinario ("Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile..."). Tale disposizione non è stata presa in considerazione da Cass. ord. 18 gennaio 2005, n. 850⁹³, che ritenne devoluta alla competenza del giudice del lavoro ed al relativo rito la controversia inerente la delibera societaria di esclusione e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, sul rilievo del carattere di norma generale dell'art. 40, comma 3, c.p.c. e della lettera e *ratio* dell'eccezione contenuta nell'art. 9 cit. e della conseguente stretta interpretazione di quest'ultima, da intendersi limitata alle controversie relative alle prestazioni mutualistiche, "cioè quelle prestazioni che - per eliminare l'intento speculativo delle società capitalistiche - si traducono in prestazioni che la società assicura ai suoi soci in termini più vantaggiosi rispetto ai terzi". Non la ignorò, invece, Cass. ord. 6 dicembre 2010,

⁸⁹ Cfr. L. IMBERTI, *Il socio lavoratore di cooperativa*, Giuffrè, Milano, 2012, 143 ss., e *ivi* ulteriori riferimenti alla nota n. 162.

⁹⁰ Cfr., se vuoi, L. de ANGELIS, *Spunti in tema di lavoro cooperativo dopo la l. 14 febbraio 2003 n. 30*, *FI*, 2003, V, 154 ss.

⁹¹ All'interno del tribunale non vi è questione di rito ma di ripartizione interna all'ufficio degli affari. Il riferimento nell'art. 1, comma 1, lett. d), cit. alla competenza è però corretto in quanto esclude la cognizione delle controversie in materia da parte del giudice di pace.

⁹² Cfr., ad es., V. MAIO, *Di alcuni profili processuali problematici (e connessi risolti sostanziali) del lavoro nelle società cooperative*, *VTDL*, 2017, 322 ss.

⁹³ *FI*, 2006, I, 872, con nota di richiami.

n. 24692⁹⁴, che, interpretato l'art. 9 cit. nel senso datosi in questo scritto, si pronunciò per la competenza del giudice ordinario appunto in forza dell'art. 1 l. n. 5/2003.

Per mancanza di delega in punto la norma di cui al citato art. 1 d.lgs. n. 5/2003 venne travolta nel 2008 dalla corte costituzionale⁹⁵ nella parte riguardante la connessione delle cause societarie con quelle di cui all' art. 409 c.p.c.; poco dopo, la l. 18 giugno 2009, n. 69 eliminò dall' ordinamento lo stesso rito societario (art. 54, comma 5).

3. L' introduzione del c.d. tribunale delle imprese ed i suoi riflessi processuali in materia.

La scelta normativa per la prevalenza del rapporto societario ha trovato ancora netta conferma nel d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo dello stesso anno, per il quale "Le sezioni specializzate sono competenti per le cause relative all' estinzione dei rapporti societari e per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le prime".

Nonostante che il testo della disposizione sia univocamente *onnicomprendivo* nell' attribuire al c.d. tribunale delle imprese⁹⁶ le cause e i procedimenti connessi alle cause e procedimenti societari relativi all' estinzione dei rapporti, e quindi anche quelli di cui all' art. 409 c.p.c., più volte la corte di cassazione si è pronunciata a favore della competenza del giudice del lavoro in caso di risoluzione del rapporto associativo e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro⁹⁷. Ciò sulla base dell'argomento, cui prima si è già fatto cenno, per cui il principio della forza di attrazione del rito del lavoro, di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c., costituisce regola cui deve riconoscersi carattere generale e preminente, per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire⁹⁸.

Siffatto argomento offre però il fianco non tanto alla classica obiezione per cui la norma speciale deroga alla generale, quanto al rilievo per il quale nella materia processuale il legislatore incontra, per costante giurisprudenza costituzionale, il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà⁹⁹. Che però qui non sussistono posto che la regola processuale è anzi coerente espressione della più volte ricordata opzione legislativa della preferenza accordata al rapporto associativo su quello di lavoro. E siffatta opzione potrebbe forse essere ritenuta inopportuna specie con

⁹⁴ RIDL, 2011, II, 1206, con nota di M. VINCIERI, *Sulla dibattuta questione dell'applicabilità del rito ordinario alle controversie tra soci lavoratori e cooperative*.

⁹⁵ Corte cost. 28 marzo 2008, n. 71, FI, 2008, I, 1361, con nota di D. DALFINO, *L'(automatica) prevalenza del rito societario è incostituzionale: fine di un primato e ritorno (per il lavoratore) alle garanzie*.

⁹⁶ Che giudica con rito ordinario e a composizione collegiale e che è operativo dal 21 settembre 2012.

⁹⁷ Cass. 21 novembre 2014, n. 24917, LG, 2015, 243, con nota di L. A. COSATTINI, *Esclusione e concorrente licenziamento del socio di cooperativa: per la cassazione la competenza spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro*; Cass. 17 maggio 2017, n. 12460, MFI, 2017, 437, e altre; conf., da ult., P. POZZAGLIA, *Questioni sostanziali e processuali in tema di esclusione del socio di cooperativa*, MGL, 2019, 352.

⁹⁸ *Contra*, V. MAIO, *Di alcuni profili processuali*, cit., 330 ss., per il quale sarebbe stato più corretto sollevare questione di costituzionalità. Per la competenza del giudice del lavoro anche nel caso s' impugni la sola esclusione cfr. R. RIVERSO, *La competenza in materia di socio lavoratore tra delibera di esclusione e licenziamento*, RIDL, 2015, II, 603 ss.; *contra*, giustamente, D. DALFINO, *Rimedi e tutele in favore del socio lavoratore di cooperativa escluso e licenziato*, in AA. VV., *Vivere il diritto. Scritti in onore di Carlo Maria Barone*, a cura di A. Barone e R. Pardolesi, Il Foro italiano-La Tribuna, Roma-Piacenza, in corso di pubblicazione, § 5, i.

⁹⁹ Tra le tante Corte cost. ord. 28 dicembre 2006, n. 460, RIDL, 2007, II, 540, con nota di L. IMBERTI, *Disciplina processuale per le controversie tra socio lavoratore e cooperativa: la corte costituzionale non prende posizione e il problema rimane aperto*, in materia di lavoro cooperativo; Corte cost. 2 aprile 1992, n. 155, NGL, 1992, 342.

riguardo all' aspetto della competenza territoriale, ma, in quanto solo inopportuna, rientrando nell' area dell'attività insindacabile del potere legislativo, non certo irragionevole. A tale argomento se ne aggiungerebbe altro, quello dell'inesatto richiamo all' art. 40, comma 3, c.p.c., se si aderisse all' indirizzo, contraddetto però di recente dalle sezioni unite che hanno ritenuto di ravvisare anche uno spunto di conforto in Corte cost. 14 dicembre 2004, n. 386¹⁰⁰, per cui quella del c.d. tribunale delle imprese è vera e propria competenza¹⁰¹.

4. I rimedi sostanziali e la sentenza n. 27436/2017: rilievi critici.

Sul piano del diritto sostanziale, analoga sottovalutazione del collegamento unidirezionale tra i due rapporti la si ravvisa nella sentenza delle sezioni unite 20 novembre 2017, n. 27436¹⁰², che, investite per contrasto nella giurisprudenza della cassazione e per massima importanza della questione per coinvolgere questioni di principio, hanno affermato che ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo del socio di cooperativa siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall'art. 8 l. n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore.

Eppure il collegamento unidirezionale è ben presente e riconosciuto nella pronuncia, ed anzi è l'argomento fondamentale per criticare, avendo esse capovolto la relazione di dipendenza, le pronunzie Cass. 23 gennaio 2015, n. 1259¹⁰³, 11 agosto 2014, n. 17868¹⁰⁴; 6 agosto 2012, n. 14143¹⁰⁵ per le quali qualora l'esclusione di un socio lavoratore di cooperativa si fondi esclusivamente sul licenziamento del medesimo, non si configura l'ipotesi propria dell'art. 5, comma 2, l. n. 142/2001 che prevede l'automatica caducazione del rapporto di lavoro alla cessazione del rapporto associativo, sicché, in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento che ha costituito motivo determinante l'esclusione, anche quest'ultima risulta illegittima, con la conseguenza dell'applicazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 invece esclusa quando il rapporto di lavoro cessi al venir meno di quello associativo; ciò perché rileva, in tema di rimedi e tutele processuali del socio lavoratore di cooperativa escluso e licenziato, la ragione dell' espulsione. Siffatto argomentare – hanno sostenuto le sezioni unite – altera l'equilibrio del peso dei due rapporti intaccato da l. n. 30/2003 con l'eliminazione dell'aggettivo "distinto" e con l'introduzione delle norme per le quali il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio e le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

¹⁰⁰ *FI*, 2005, I, 657, con nota di G. CASABURI, *Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: la corte costituzionale risolve il "caso" Cagliari*.

¹⁰¹ Cass. s.u. 23 luglio 2019, n. 19882, in corso di pubblicazione in *FI*, con nota di N. VICINO; Cass. ord. 30 gennaio 2019, n. 2723, *FI*, 2019, I, 1220, con nota di richiami, aveva rilevato contrasto di pronunce di legittimità in punto e rimesso la questione al primo presidente per l'assegnazione alle sezioni unite.

¹⁰² *FI*, 2018, I, 3677, con nota di D. DALFINO, *In tema di rimedi e tutele processuali del socio lavoratore di cooperativa escluso e licenziato*.

¹⁰³ *RGL*, 2015, II, 254 (s.m.), con nota critica di S. LAFORGIA, *Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: variazioni sul tema*.

¹⁰⁴ *RFI*, 2014, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 113.

¹⁰⁵ *RFI*, 2012, voce *Cooperativa*, n. 30.

Ma, sempre secondo le sezioni unite, pur nella modifica introdotta dalla l. n. 30/2003, nel testo è rimasto che al rapporto associativo si aggiunga un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ulteriore¹⁰⁶. Il che è rilevante anche nella fase estintiva del rapporto di lavoro come invece trascurato dall'orientamento per cui "al cospetto di condotte che ledano nel contempo il rapporto associativo e quello di lavoro, sarebbe unico il procedimento volto all'estinzione di entrambi; di modo che, adottata la delibera di esclusione, risulterebbe ultroneo un distinto atto di recesso datoriale dal rapporto di lavoro (Cass. 13 maggio 2016, n. 9916; 12 febbraio 2015, n. 2802; 5 luglio 2011, n. 14741). Orientamento del quale rappresenta logico corollario quello... secondo il quale l'omessa impugnazione della delibera di esclusione preclude l'esame dell'impugnazione del licenziamento. Alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni: la delibera di esclusione lo *status socii*, il licenziamento, il rapporto di lavoro".

Senonché tale ragionamento sottovaluta, si è detto, quanto in sentenza le sezioni unite pure hanno riconosciuto, il collegamento unidirezionale, e cioè la prevalenza del rapporto associativo sull'altro, ben tenuto presente, invece, da Cass. 26 febbraio 2016, n. 3836¹⁰⁷. Quest'ultima, sottolineando appunto il differente peso che si assegna al rapporto societario e a quello di lavoro dalla legge, ha ritenuto che se la delibera di esclusione non è stata impugnata, l'impugnativa del licenziamento è inammissibile per difetto interesse, la legge avendo voluto legare i due rapporti con un nesso genetico e funzionale di interdipendenza per il quale il contratto di società costituisce un presupposto ineliminabile per la valida sussistenza del rapporto di lavoro subordinato del socio lavoratore: con il venir meno del primo viene dunque a cadere anche il secondo.

Si potrebbe però dire che qui - vale a dire nella logica delle sezioni unite - non è in gioco la sopravvivenza del rapporto di lavoro ma l'illiceità della sua ormai definitiva caducazione. Senonché, tale illiceità avrebbe la sua fonte, sempre secondo Cass. 27436 cit., nell'efficacia della delibera d'esclusione ormai ferma per mancanza d'impugnazione della stessa. Il che porta alla conseguenza, evidenziata criticamente da più commentatori, di riconoscere la risarcibilità ad un danno che poteva essere evitato dal danneggiato, con palese contrasto con l'art. 1227 c.c.¹⁰⁸ Si potrebbe ancora dire che l'unidirezionalità del collegamento rileva sul piano della cessazione del rapporto di lavoro e che l'illiceità del danno deriverebbe dalla violazione delle regole sulla causale del licenziamento che devono essere conosciute, pur nella predetta cessazione automatica per effetto della fine del rapporto associativo, in ragione dell'*ulteriorità* del primo, e ciò potrebbe giustificare il richiamo all'art. 8 l. n. 604/1966¹⁰⁹ fatto dalle sezioni unite e non alla tutela

¹⁰⁶ Tra i molti, da ult., D. DALFINO, *Rimedi e tutele in favore del socio lavoratore di cooperativa escluso e licenziato*, in AA. VV., *Vivere il diritto. Scritti in onore di Carlo Maria Barone*, cit., § 2, ed *ivi*, alla nota 16, ulteriori richiami.

¹⁰⁷ RFI, 2016, voce ult. cit., n. 30.

¹⁰⁸ Cfr. R. RIVERSO, *Il socio lavoratore di cooperativa ed il ritorno all'antico delle sezioni unite n. 27436/2017*, LG, 2018, 30; S. LAFORGIA, *L'ambiguo acquis delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle vicende estintive del socio lavoratore di cooperativa*, VTDL, 2018, 1275; S. SARDARO, *Le sezioni unite su esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: epilogo di una lunga saga?*, nota a Cass. 20 novembre 2017, n. 27436, RIDL, 2018, II, 330, nota 20.

¹⁰⁹ Le sezioni unite non prendono posizione, posto che la domanda riguardava l'applicazione dell'art. 8 l. n. 604, circa l'esclusione delle tutele non restitutorie dell'art. 18 più volte riformato ove sussistano i relativi requisiti: in proposito cfr. G. MELIADO', *L'esclusione e il licenziamento*, cit., 583 ss.; M. FALSONE, *L'esclusione e il licenziamento del socio*, cit., Labor, 2018, 338 ss., ed *ivi* riferimenti alle note nn. 17 e 18.

risarcitoria di diritto comune¹¹⁰ che pure sarebbe più congeniale. Questo, però, urta contro la legittimità della (ripetesi, *medesima*) causale ormai definitiva per l'omessa impugnazione della delibera.

Quanto detto non vale se l'esclusione societaria (sempre per ipotesi definitiva) sia stata disposta per causale differente da quelle considerate dalla disciplina dei licenziamenti, come può essere¹¹¹. In tal caso non si tratta di riconoscere tutela risarcitoria ad un illecito assecondato dal comportamento del socio lavoratore, ma di assicurare a quest'ultimo la tutela propria dei licenziamenti illegittimi (ferma la cessazione del rapporto). E a maggior ragione quest'ultima tutela va assicurata nel caso in cui non vi sia stata esclusione ma soltanto licenziamento¹¹², come la legge consente sempre in ragione dell'ulteriorità del rapporto di lavoro: si sottolinea che quest'ultimo viene meno con la cessazione del rapporto societario ma non è vero il contrario¹¹³, e che pertanto, persistendo il rapporto societario, il licenziamento illegittimo è assistito dall'art. 18 l. n. 300 cit.¹¹⁴ (ove ne ricorrano i requisiti).

Va da sé che dovrebbe esserci domanda *ad hoc* la quale, per non presentare ragioni di connessione con causa relativa all'esclusione del socio, sarebbe sottratta alla cognizione del tribunale delle imprese per essere soggetta a quella del giudice del lavoro ovvero, ove si ritenga rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 9 cit., del tribunale ordinario.

¹¹⁰ Che per S. BUOSO, *Le Sezioni unite su esclusione-licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: spiragli di luce su un tema dibattuto?*, *GComm.*, 2018, 668 ss., potrebbe essere altra opzione considerata dalle sezioni unite.

¹¹¹ In proposito cfr. M. VINCIERI, *Esclusione e licenziamento: quali tutele per il socio lavoratore di cooperativa?*, nota a Cass., 5 luglio 2011, n. 14741, *RIDL*, 2012, II, 868.

¹¹² Cfr., da ult., D. DALFINO, *Rimedi e tutele*, cit., § 3, 5.2.

¹¹³ Cfr. G. GAUDIO, *Esclusione del socio lavoratore dipendente di cooperativa: lo "stato dell'art È"*, *GI*, 2015, 1463.

¹¹⁴ Cfr. D. DALFINO, *Rimedi e tutele*, cit., § 5, ii.